



**COMUNE DI VIBONATI**  
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n.

4549

del

28 MAG 2020

**ORDINANZA DEL SINDACO n. 16/2020**

**Oggetto: disposizioni e contestuali misure di sicurezza anti-diffusione SARS – COV2 nel settore della ristorazione e bar e misure di sicurezza per l'apertura delle spiagge libere e in concessione – stagione balneare anno 2020.**

**IL SINDACO**

**VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI:**

- a. **Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6** recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- b. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020**, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- c. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- d. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- e. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- f. **Il Decreto del Presidente di Giunta Regione Campania n. 51 del 20 marzo 2020** che ha istituito l'Unità di crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- g. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020**, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*”;
- h. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- i. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;



## COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

- j. **P'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- k. **P'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020** contenente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio;
- l. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020** recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- m. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020** recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- n. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- o. **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

### PRESO ATTO

- a. **dell'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania** avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]”*
- b. nello specifico, **dell'Allegato 3 “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2, SETTORE DELLA RISTORAZIONE E BAR”**;
- c. **dell'Ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020 Presidente della Giunta Regionale della Campania** avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]”*
- d. nello specifico, del punto 1.1. *che testualmente recita: “è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento”*;
- e. nello specifico, del punto 1.2. *che testualmente recita: “con decorrenza dall'adozione di specifici Piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo Spiagge libere del medesimo Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previsti nei Piani medesimi”*;
- f. **dell'Allegato 1 “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2, PER ATTIVITÀ RICREATIVE DI BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA”**;
- g. **dell'Ordinanza n. 51 del 24/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania** avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]”*
- h. nello specifico, **dell'Allegato 1 “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2, STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, COMPLEMENTARI E ALLOGGI IN AGRITURISMO”**

**TENUTO CONTO** del cospicuo numero di spiagge libere su tutto il litorale comunale che come previsto in periodo Covid – 19 devono essere utilizzate nel rispetto delle stesse misure per il distanziamento previste per le concessioni demaniali ai privati;





# COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

**CONSIDERATE** le difficoltà puramente logistiche, nell'immediato, di porre in essere le misure per il contingentamento degli spazi;

**RITENUTO** che in questo periodo dell'anno (fine mese di maggio e prima settimana del mese di giugno) come di consueto si registra un esiguo flusso di turisti nel territorio comunale, anche in forza del divieto nazionale di spostamento tra una Regione e l'altra;

**VISTO** l'articolo 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.

## ORDINA

**A) agli esercenti attività di bar e ristorazione ubicate nel Comune di Vibonati, ai concessionari del demanio marittimo di competenza del Comune di Vibonati e agli esercenti ed ospiti delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e complementari (b&b, affittacamere, case vacanze, etc...) ubicate nel Comune di Vibonati, il rispetto delle misure di sicurezza che seguono e di cui alle misure di sicurezza anti-covid-19;**

**B) l'apertura delle spiagge libere su tutto il litorale comunale per i residenti nel comune di Vibonati, con l'obbligo di rispettare le misure precauzionali sotto elencate e di cui alle misure di sicurezza anti-covid-19. Resta inteso sin da ora che, con successiva ordinanza, in vista del maggior afflusso turistico, sarà regolamentato l'accesso alle spiagge e sarà delimitato lo spazio del litorale comunale in modo da garantire il distanziamento sociale.**

### **1. Quanto alla ristorazione e bar:**

I gestori/titolari dei ristoranti e/o dei bar devono rispettare le seguenti

#### **1.1. prescrizioni inerenti alle distanze:**

- a. nei locali dovrà essere assicurata la distanza di 1 Mt- distanziamento tra le persone (schiena – schiena); 1Mt -tra i tavoli. Tali distanze dovranno essere indicate a terra con apposita segnaletica orizzontale.
- b. qualora il rispetto delle distanze di cui al precedente punto non sia possibile, sarà necessario utilizzare barriere di protezione come pannelli, con una dimensione minima di 1,60m realizzati in sicurezza con materiali sanificabili, igienizzabili e non porosi.

#### **1.2. prescrizioni inerenti alle precauzioni d'igiene e sicurezza sociale:**

- a. all'ingresso dei locali posizionare dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti (preferire dispenser automatici a quelli manuali);
- b. verificare che i clienti indossino le mascherine e rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- c. davanti al banco e/o alla cassa posizionare idonea segnaletica orizzontale riportante le indicazioni riguardanti il distanziamento interpersonale con adesivi o sistemi similari oppure predisporre barriere fisiche (es. barriere in plexiglas), in ogni caso privilegiare il pagamento bancomat al tavolo;



## COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

- d. adottare menù digitali o menù scritti su lavagne; nel caso di menù tradizionali, questi dovranno necessariamente essere plastificati e igienizzati dopo ogni utilizzo;
- e. utilizzare tovaglie monouso o sostituirle per ogni cliente.

### 1.3. prescrizioni inerenti alle precauzioni anti-assembramento:

- a. vietato consumare alimenti in piedi, tuttavia nei bar deve essere garantito al banco il distanziamento interpersonale con adesivi o sistemi similari;
- b. ove possibile, somministrare alimenti e bevande all'esterno nelle aree di pertinenza del locale;
- c. vietato somministrare aperitivi con piatti condivisi e modalità di servizio a buffet o similari;
- d. vietato far entrare all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere e nei locali che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di cui al punto 1.1, sub a);
- e. nei ristoranti, privilegiare l'accesso tramite prenotazione.

Per gli ulteriori aspetti inerenti alla gestione dei locali (modalità di accesso ai locali per l'operatore del servizio e i dipendenti, igiene del personale, etc..) si rinvia a quanto disposto nell'Ordinanza Regionale n. 48 del 17.05.2020 e Allegati.

Resta intesa sin da ora che l'Amministrazione concederà l'uso degli spazi pubblici, così come saranno delimitati con allegate planimetrie individualizzate.

## **2. Quanto alla balneazione in spiagge libere:**

L'apertura delle spiagge libere ai soli cittadini residenti nella Regione Campania, con l'obbligo assoluto del rispetto delle norme del distanziamento sociale e delle norme anti-assembramento. In particolare:

- a. deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone ed un distanziamento rispetto alle attrezzature (lettini, sedie a sdraio, etc...) dell'ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; tali distanze possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- b. tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, etc...), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l'una dall'altra;
- c. è vietato stazionare sulla battigia;
- d. è consentita solo la pratica degli sport individuali (nuoto, surf, etc...) o sport che garantiscono la distanza interpersonale prescritta (racchettoni); sono vietate tutte le altre attività ludico-sportive e giochi di gruppo (calcio, beach volley, etc...);
- e. evitare, ad ogni modo, qualsivoglia comportamento che possa infrangere le regole tutte anti-covid vigenti.

## **3. Quanto alla balneazione in spiagge in concessione:**

Nelle spiagge in concessione, il concessionario dovrà adottare le seguenti misure:

### 3.1. prescrizioni inerenti all'accoglienza:





## COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

- a. l'accesso deve avvenire con prenotazione, anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni (contact tracing);
- b. deve essere favorito l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione; altrimenti in caso di pagamento alla cassa, tra operatore e cliente dovrà essere installata una barriera fisica e le regole di cui al precedente punto 1.2., lettera c;
- c. devono riorganizzarsi gli spazi per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato ed assicurare il mantenimento di almeno 1 Mt di separazione tra gli utenti, tramite applicazione a terra di elementi adesivi o simili;
- d. deve essere predisposto un corridoio dove i clienti in attesa possano sostare in condizioni di generale sicurezza, nel rispetto delle distanze interpersonali;
- e. deve essere garantito, anche mediante idonea cartellonistica o periodici messaggi audio, la diffusione delle norme d'uso e accesso allo stabilimento, in linea con le misure di prevenzione del Covid-19.

### 3.2. Prescrizioni inerenti alle zone ombreggio e solarium:

- a. numerazione delle postazioni/ombrelloni e registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali o giornalieri, per la quantificazione della capacità dei servizi erogabili;
- b. deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone ed un distanziamento rispetto alle attrezzature (lettini, sedie a sdraio, etc...) dell'ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; tali distanze possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- c. tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, etc...), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l'una dall'altra;
- d. l'assegnazione degli ombrelloni e dell'attrezzatura a corredo deve privilegiare l'assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni;
- e. igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad altro utente, anche nella stessa giornata;
- f. ogni postazione dovrà essere dotata di un foglio plastificato contenente le indicazioni alle quali l'utente è invitato ad adeguarsi;
- g. l'individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni;
- h. l'accompagnamento alla zona ombreggio da parte del personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;
- i. le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento;
- j. le aree delimitate per gli assistenti alla balneazione devono garantire adeguato distanziamento.

### 3.3. Prescrizioni inerenti ai servizi e spazi complementari:

- a. per le cabine, va vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare, prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo;
- b. per le aree di ristorazione si rimanda alle misure indicate al precedente punto 1;



## COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

- c. per il servizio di bar e ristorazione si raccomanda l'attivazione di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1Mt;
- d. è vietata la pratica di attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti (es. balli, happy hours, degustazione a buffet, feste/eventi, etc...) con conseguente divieto pubblicità in qualsiasi forma;
- e. per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni;
- f. deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

### 3.4. Prescrizioni inerenti alle misure igienico sanitarie:

- a. installare dispenser per l'igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento;
- b. pulizia regolare almeno giornaliera delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni;
- c. sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'uso di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro;
- d. pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia;
- e. le docce devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata

In ogni caso, si rimanda al Rapporto ISS – COVID -19 n. 19/2020.

## **4. Quanto alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo:**

### 4.1. Prescrizioni di carattere generale

- a. predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibili per i clienti di altra nazionalità;
- b. garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita o comunque l'affissione di cartelli informativi e/o la delimitazione degli spazi (es. con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, etc...);
- c. vietato stringere le mani, abbracciare o baciare gli ospiti e i colleghi di lavoro;
- d. rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperature superiore ai 37,5°C;
- e. posizionare all'interno della struttura varie postazioni per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
- f. gli ospiti devono sempre indossare la mascherina; parimenti il personale dipendente -incluso gli addetti al servizio di ricevimento- è tenuto all'utilizzo della mascherina e guanti in presenza dei clienti e/o di ogni altra persona;
- g. richiedere agli ospiti di inviare all'hotel, prima dell'arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento d'identità che sarà esibito all'arrivo, fornendo agli ospiti l'informativa sul trattamento dei dati personali;





# COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

- h. in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc...):
  - h.i. invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
  - h.ii. richiedere la *rooming list* entro il giorno prima dell'arrivo;
  - h.iii. le chiavi verranno consegnate al capogruppo o capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;
- i. effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza (Questura) ed all'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) con la massima tempestività, al fine di agevolare l'individuazione di persone che si siano eventualmente sottratte alle limitazioni degli spostamenti finalizzate al contenimento del rischio di contagio;
- j. le chiavi delle stanze (e portachiavi) devono essere pulite (o sostituite, ove ritenuto) ad ogni cambio dell'ospite; per la movimentazione dei bagagli, è prescritto l'utilizzo dei guanti;
- k. negli spazi comuni (es. reception, corridoi, pianerottoli, ascensori) devono posizionarsi a disposizione degli ospiti, distributori di gel igienizzanti per l'igiene delle mani;
- l. mascherine, guanti monouso e disinfettanti per superfici, dovranno essere a disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento;
- m. l'utilizzo degli ascensori dev'essere regolato in modo tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, pur con la mascherina, ad esclusione delle persone che non sono tenute al distanziamento sociale; i pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente;
- n. i dipendenti e/o gli addetti al servizio, devono evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un operatore all'altro non venga opportunamente disinfettata;
- o. si deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, etc...).

#### 4.2. Prescrizioni per le unità abitative autonome

Ferme restando le prescrizioni generali di cui al precedente punto 4.1., i gestori/proprietari di unità abitative autonome destinate all'ospitalità, devono adottare le seguenti misure:

- a. agli ospiti alloggiati in unità abitative autonome, dovrà essere consegnato un documento che possa fornire indicazioni per una corretta pulizia e disinfezione degli ambienti personali, anche eventualmente attraverso la fornitura di un Kit per la pulizia e disinfezione ordinaria;
- b. i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (tende, roulotte, camper, etc...) dovranno posizionarsi all'interno di piazzole delimitate, garantendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i vari equipaggi; tale distanziamento dovrà essere garantito anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze, quali ad esempio tavoli, sedie, lettini o sdraio, etc...; il layout delle sistemazioni delle unità abitative dovrà comunque garantire una distanza tra le unità abitative di almeno 1 Mt tra i lati esterni.

Per tutti gli altri aspetti relativi alla gestione delle attività ricettive, si intende richiamata integralmente l'ordinanza regionale n. 51 del 24/05/2020 e l'Allegato sub 1.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## COMUNE DI VIBONATI

PROVINCIA DI SALERNO

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., si rende noto che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Manda per le rispettive competenze:

- al responsabile di area, per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e sulla pagina social;
- al comando di Polizia Locale;
- alla Stazione dei carabinieri di Vibonati;
- al Prefetto di Salerno;
- all'ASL Salerno;
- alla regione Campania – uffici di Presidenza
- all'Ufficio Locale marittimo, Guardia Costiera competente.

Il Sindaco  
On. Francesco Brusco

